



Settore Ambiente Ufficio Rifiuti e Bonifiche
PROVINCIA DI NOVARA

Ministero della Transizione Ecologica e
della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
DiSS@PEC.mite.gov.it

OGGETTO: Interpello ambientale ai sensi dell' art. 3 septies del Dlgs 152/2006. Cessazione della qualifica di rifiuto a materiali conformi alla CSR o ai valori di CSC

La scrivente Amministrazione desidera sottoporre due quesiti di ordine generale sulla possibilità di far cessare la qualifica di rifiuto a materiali derivante da trattamento di rifiuti conformi alle CSR o alla CSC.

Il primo quesito deriva da un' istanza di autorizzazione ai sensi del comma 15 dell' art. 208 del D.lgs 152/2006 per un impianto mobile di "soil washing", da utilizzarsi nell' ambito di interventi di bonifica in siti contaminati, per il trattamento dei seguenti rifiuti aventi EER 170504, 170503*, 191301* e 191302 , con la precisazione che questi 2 ultimi rifiuti derivano , nell'ambito dell'attività svolta dall'Impianto nel sito di bonifica, da attività di pretrattamento tramite vagliatura e/o frantumazione di matrici contaminate, prima del processo di recupero in impianto Soil Washing. Viene richiesto che i materiali originati dal trattamento di lavaggio cessino la qualifica di rifiuti ai sensi dell' art. 184-ter del D.lgs 152/2006 qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato.

Nello contributo tecnico richiesto ad ARPA l' Agenzia, sullo specifico punto, si esprime così:

" Nel caso di utilizzo in un sito di bonifica, invece, l'impianto deve operare nel rispetto delle condizioni stabilite nel progetto autorizzato. La bonifica comprende la serie di interventi finalizzati all'eliminazione delle cause di inquinamento e alla riduzione di sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), che rappresentano gli obiettivi di decontaminazione che la bonifica deve raggiungere. I CSR, costituendo i livelli di "accettabilità" per il sito, sono determinati caso per caso con la procedura di analisi di rischio sito specifica e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione. Il materiale risultante, dopo un trattamento di bonifica per il raggiungimento delle CSR, non è pertanto una materia "commerciabile".

La richiesta presentata dalla ditta si focalizza sulla possibilità di attribuire, a valle delle operazioni di soil washing, la qualifica di "end of waste" ai suoli su cui nel progetto di bonifica è stato stabilito il raggiungimento delle CSR.

Se si valuta la richiesta dal punto di vista della disciplina ex art. 184-ter D.Lgs. 152/06, ad un suolo conforme alla CSR non può essere attribuita la qualifica di "end of waste" in termini generali, poiché un limite definito per un progetto di bonifica ha una validità sito specifica. Le Linee Guida SNPA n. 41/2022 per la disciplina degli "end of waste", di cui all'art. 184-ter D.Lgs. 152/06 argomentano in modo completo le condizioni e i requisiti per la loro produzione. Tra questi, rappresenta grande rilevanza la condizione di assenza di impatti negativi sull'ambiente (punto d Tabella 4.1), ed un suolo conforme alle CSR, autorizzate per un determinato sito e per specifici parametri, non potrebbe rispettare tale condizione in un contesto esterno, diverso da quello valutato nel progetto di bonifica.

Viceversa, la richiesta, valutata dal punto di vista della normativa sulle bonifiche, può risultare corretta se persegue lo scopo di ammettere la ricollocazione del suolo post trattamento in coerenza con il progetto autorizzato. Le Linee Guida SNPA n. 22/2019, al paragrafo 4.4 approfondiscono il caso del riutilizzo in sito di terre contaminate (non rifiuti) nei siti oggetto di bonifica, presentando una serie di fattispecie che si adattano al caso in esame. Il documento nazionale ribadisce che è consentito il riutilizzo se le terre conformi alle CSR sono utilizzate nella medesima area assoggettata all'AdR e nel rispetto del modello concettuale di riferimento per l'analisi di rischio, mentre non è consentito l'impiego di terre da scavo conformi alle CSR in sub aree per le quali è stato accertato il rispetto delle CSC.



L'attribuzione della qualifica giuridica di rifiuti a terreni da risanare nell'ambito di un progetto di bonifica non consente di esprimersi sulla possibilità di produrre "end of waste" conformi alle CSR, a causa del mancato riscontro di giurisprudenza disponibile sul caso specifico. Si ritiene che ricorrano le condizioni per l'Autorità Competente per richiedere al Ministero un parere in merito alla possibilità di far perdere la qualifica giuridica di rifiuto ai terreni risanati ai livelli delle CSR autorizzate e nelle condizioni definite nel progetto di bonifica, al fine di ricondurre la cessazione della qualifica di rifiuto alla specificità del progetto avviato sul sito in cui opera l'impianto. "

La scrivente Amministrazione ritiene, oltre a quanto evidenziato da Arpa, che un simile materiale non potrebbe cessare la qualifica di rifiuto poichè non sarebbero soddisfatti i requisiti cui alle lettere b) e c) dell' art. 184-ter del D.lgs 152/2006 essendo difficilmente immaginabile una richiesta sul mercato di materiali contaminati a livello di specifiche CSR né a quali standard esistenti applicabili ai prodotti si potrebbe fare riferimento.

Infine si ritiene inutile attribuire la qualifica di "end of waste" a tali materiali poichè la loro ricollocazione nel sito in bonifica deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica che quindi ne autorizza già il riutilizzo in loco, come peraltro avvenuto per il SIN di Pieve Vergonte (VB) approvato da codesto Ministero con Decreto n.4599 del 21.10.2013.

Il secondo quesito riguarda la possibilità di attribuire la qualifica di "end of waste" a materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio l' EER 170504, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure "soil washing", biorisanamento, desorbimento termico ecc.. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all' allegato V alla parte IV del D.lgs 152/2006 in base alla destinazione d' uso del sito ove i materiali verranno impiegati.

La scrivente Amministrazione, in accordo con ARPA, ha sino ad oggi ritenuto che solo in caso di conformità alla colonna A) (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) fosse possibile la cessazione della qualifica di rifiuto ritenendo che, in linea generale, non sia possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione è subordinata alla verifica della destinazione d' uso del sito in cui dove essere recuperata. Ciò potrebbe essere causa di peggioramento delle caratteristiche ambientali nel sito di impiego, qualora lo stesso non abbia mai subito alcun fenomeno di contaminazione (ad esempio un terreno che, per una modifica al PRG, passi da una destinazione d' uso residenziale/verde pubblico a commerciale industriale). Non si può peraltro escludere anche il rischio per la salute umana, in mancanza di un'analisi di rischio sanitario sito specifica in contrasto con quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell' art. 184 ter del D.lgs 152/2006.

Restando in attesa di riscontro si porgono distinti saluti

Il Presidente
Federico Binatti
(firmato digitalmente)